

# REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa sulla

raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani interni

## Art. 1.

E' istituita in questo Comune la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi degli articoli 258 e seguenti del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificati con l'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, il servizio, ai sensi dell'art. 9 della citata legge compete al Comune il quale lo esercita con diritto di privativa in base al T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578 o direttamente o mediante concessione in appalto all'industria privata.

## Art. 2.

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti ~~nel territorio comunale~~

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

Nelle altre zone il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere effettuato dai singoli privati con l'autorizzazione del Comune, che si riserva anche di stabilire le condizioni all'uopo da osservarsi in ~~base all'industria privata~~

Art. 3.

La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione e costruzione dei locali immanzi indicati, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia da parte del contribuente, dà diritto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia venne presentata.

Art. 4.

(Annualità del tributo)

Salvo i casi contemplati nel precedente articolo 3, la tassa è annuale.

Pertanto le variazioni nella occupazione o conduzione di locali, che avvengono nel corso dell'anno solare, non danno diritto a rimborso o a riduzione di tassa.

La tassa è ugualmente dovuta per intero, anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani venga interrotto per causa di forza maggiore.

Art. 5.

(Misura della tassa)

La tassa viene applicata in base alla superficie complessiva dei locali serviti ed all'uso, al quale vengono destinati, secondo la classificazione in categorie, di cui al successivo art. 7.

Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano le cucine, gli ingressi, i corridoi ed i bagni; non si calcolano, invece, gli anditi, i piccoli ripostigli, le scale, gli atrii, i cortili, le terrazze, le verande, i balconi e, in genere, tutti i locali di uso promiscuo.

Art. 6.

(Esenzioni)

Sono esenti da pagamento della tassa:

~~1. Gli edifici adibiti ad uffici comunali; gli edifici ad uso promiscuo o medio alla cui spesa di funzionamento per die-~~

nel territorio comunale.  
Fanno eccezione le case sparse allorchè concorrono le seguenti condizioni:

- 1) le singole abitazioni siano a distanza di almeno cento metri dalla più vicina abitazione, calcolando la distanza dai punti più vicini dalle rispettive strutture abitative;
  - 2) le abitazioni siano occupate da agricoltori coltivatori diretti;
  - 3) gli interessati abbiano richiesto di essere esclusi dal servizio, dimostrando come gli stessi provvedano alla distruzione od all'utilizzo dei rifiuti solidi urbani, semprechè le soluzioni proposte siano giudicate idonee dall'ufficio sanitario.
- Se gli interessati non siano coltivatori diretti, su domanda in pari forma essi possono essere esclusi dal servizio quando l'abitazione sia posta a non meno di quattrocento metri dalla più vicina abitazione.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma l'autorizzazione è concessa dal sindaco, su conforme parere della Giunta municipale, stabilendo le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 1151/68.

esistere di legge o tenuti e provvedere il Comune, gli stabilimenti comunali a genere.

4. - Le pubbliche Chiese;

5. - I locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare;

6. - I locali di abitazione delle famiglie iscritte nell'elenco dei poveri.

Art. 7

( Classificazione degli immobili )

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali, secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie :

- 1) case, appartamenti, locali ad uso abitazione;
- 2) locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali e simili;
- 3) locali destinati a botteghe, negozi ad uso commerciale od artigiano, e pubbliche rimesse, a deposito di bagaglio, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburante, stabilimenti industriali od opifici per i rifiuti assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri dettati dallo Stato ai sensi dell'art. 4 lett. e del D.P.R. n. 915/1982;
- 4) locali destinati a circoli, sale convegno, teatri, cinematografi ed esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti ed aree adibite a sale da ballo all'aperto;
- 5) alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale da biliardo e simili, ~~ed altre~~ aree adibite a campeggi;
- 6) istituti pubblici di ricovero, aventi scopo di assistenza;
- 7) ospedali e istituti di cura pubblici e privati, per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del D.P.R. n. 915/1982.

Art. 8.

( Denunce )

Le denunce di attivazione dell'utenza debbono essere presentate dai contribuenti all'ufficio comunale imposte e tasse, che ne rilascerà ricevuta, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso o godimento dei locali.

Le domande di variazione alle utenze preesistenti, debbono essere presentate allo stesso ufficio entro il 20 settembre successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denunce di cessazione dell'utenza possono essere presentate in qualunque epoca, essendo gli sgravi relativi regolati in conformità del capoverso del precedente art. 3.

Tutte le denunce debbono essere compilate sugli appositi moduli, in distribuzione presso l'ufficio comunale ~~comune~~.

Art. 9.

( Contenuto delle denunce )

Ogni denuncia deve contenere:

- a) cognome, nome e paternità dell'utente e relativo indirizzo (per le abitazioni, la denuncia va fatta sempre dal capo famiglia);
- b) ubicazione dei locali (via, piazza, numero civico, piano);
- c) cognome, nome e paternità del proprietario dei fabbricati e relativo indirizzo;
- d) destinazione dei locali;
- e) numero dei vani e loro superficie;
- f) data di attivazione o di variazione o di cessazione della utenza (per quest'ultima indicare anche la causa).

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a fare tante denunce quanti sono i locali che ha in uso.

Art. 10.

E' in facoltà del Sindaco di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio comunale ~~per~~ per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa.

Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

Art. 11.

Alla riscossione della tassa sarà provveduto, esclusivamente, mediante ruoli nominativi che verranno dati in carico all'Esattore Comunale.

Art. 12.

( Tariffe )

Le tariffe vengono deliberate ed aggiornate dal Consiglio Comunale, secondo la suddivisione in categorie previste dal presente regolamento.

ART. 13.

(Riscossione e ricorsi)

Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294 del T. U. per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175 e le successive modificazioni.

ART. 14

In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento sarà provveduto con le modalità previste dagli artt. 107 e 110 del T.U. Capo VI° del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e, per quanto riguarda la misura dell'ammenda, sarà provveduto ai sensi del 1° comma dell'art. 296 del T.U. per la Finanza Locale 14 settembre 1931 n. 1175, modificato dall'art. 56 della legge 2 luglio 1952 n. 703 e successive modificazioni.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 292 del citato T.U.F.L. modificato dall'art. 54 della richiamata legge n. 703.

Resta salva l'applicazione dell'art. 1 della legge 3 maggio 1967 n. 317 per l'innalzamento delle ammende di cui al combinato disposto dell'art. 106 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934 n. 383 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603.

Art. 15.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

A handwritten signature in dark ink is written over a faint rectangular stamp. The signature is cursive and appears to be 'G. G. G. G.'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some official markings.